

**DELIBERAZIONE 7 NOVEMBRE 2013
495/2013/R/GAS**

**VERIFICA E APPROVAZIONE DELLA METODOLOGIA TARIFFARIA PREDISPOSTA DA TAP
AG SECONDO LA FINAL JOINT OPINION RELATIVA AL PROCEDIMENTO DI ESENZIONE
PER IL GASDOTTO TAP**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 7 novembre 2013

VISTI:

- la Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: Direttiva 73/09);
- il Regolamento 713/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il Regolamento 715/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, come successivamente modificata e integrata (di seguito: legge 239/04);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n.93;
- la deliberazione dell'Autorità dell'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 19 aprile 2012, 151/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 151/2012/R/gas) e le allegate "Linee guida per la gestione e l'allocazione della capacità sul gasdotto TAP" (di seguito: Linee guida);
- la deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 254/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 254/2012/R/gas), recante approvazione dell'"Expression of Interest Notice" presentato dalla società TAP AG;
- la deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2013, 78/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 78/2013/R/gas), recante "Adozione dell'Energy Regulators Joint Opinion on TAP AG's Exemption Application, ai sensi del comma 3.4 delle linee guida dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas approvate con deliberazione 151/2012/R/gas" (di seguito: Joint Opinion);
- la decisione della Commissione europea del 16 maggio 2013, recante "Exemption of Trans Adriatic Pipeline from the requirements on third party

access, tariff regulation and ownership unbundling laid down in Articles 9, 32, 41(6), 41(8) and 41(10) of Directive 2009/73/EC” (prot. Autorità n. 019040, del 23 maggio 2013, di seguito: decisione della Commissione europea del 16 maggio 2013);

- la deliberazione dell’Autorità 6 giugno 2013, 249/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 249/2013/R/gas), recante “Recepimento delle integrazioni richieste dalla Commissione Europea in merito all’Energy Regulators Joint Opinion on TAP AG’S Exemption Application, adottata con deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 78/2013/R/gas” e il relativo Allegato, costituito dal Paragrafo 4 della Joint Opinion come emendata dalla deliberazione 249/2013R/gas (di seguito: Final Joint Opinion);
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 13 marzo 2013, recante la concessione di un’esenzione dalla disciplina di accesso ai terzi a favore di TAP AG (di seguito: decreto di esenzione del 13 marzo 2013);
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 giugno 2013, recante integrazione delle richieste della Commissione europea relativamente alla concessione dell’esenzione dalla disciplina di accesso ai terzi a favore di TAP AG (di seguito: decreto di esenzione del 25 giugno 2013);
- la lettera inviata da TAP AG in data 11 ottobre 2013, prot. Autorità n. 33104 del 14 ottobre 2013 (di seguito: lettera del 14 ottobre 2013).

CONSIDERATO CHE:

- la società TAP AG ha presentato al Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito: il Ministero), ai sensi dell’articolo 1, comma 17, della legge 239/04, istanza di esenzione con riferimento a un progetto di un nuovo *interconnector* che attraversi la Grecia e l’Albania (di seguito: gasdotto TAP) e che ciò comporta, ai fini dell’esenzione, la necessità di coinvolgere anche le autorità omologhe all’Autorità (di seguito collettivamente: le Autorità), per la Grecia, la Regulatory Authority for Energy (di seguito: RAE) e per l’Albania l’Ente Regulator I Energjise (di seguito: ERE);
- la predetta istanza includeva, tra le altre cose, una richiesta di esenzione dall’applicazione dell’articolo 41, comma 6, 8 e 10 della Direttiva 73/09 (di seguito: esenzione dalle tariffe regolate) relativamente a:
 - a. l’intera capacità di trasporto, ovvero sia quella soggetta a obbligo di accesso di terzi (TPA) ai sensi dell’articolo 32 della predetta Direttiva sia quella esente da tale obbligo, e
 - b. i prodotti di capacità *forward flow* e quelli di *reverse flow* commerciale, per una durata di 25 anni a partire dall’entrata in operatività commerciale del gasdotto;
- l’Autorità, con deliberazione 78/2013/R/gas, ha adottato la Joint Opinion, recante il prescritto parere ai fini del rilascio della decisione formale di esenzione, da parte delle autorità competenti, in merito alla citata istanza presentata dalla società TAP AG;
- con decreto del 13 marzo 2013, il Ministero ha adottato il provvedimento di esenzione che richiama integralmente la Joint Opinion, senza alcuna modifica, aggiungendo ulteriori prescrizioni relative alle misure di promozione alla concorrenza applicabili in Italia;

- con deliberazione 249/2013/R/gas l’Autorità ha adottato le integrazioni richieste da parte della Commissione europea relativamente al paragrafo 4 della *Joint Opinion* (il paragrafo 4 come emendato dalla deliberazione 249/2013R/gas è di seguito definito Final Joint Opinion);
- con decreto del 25 giugno 2013, il Ministero ha recepito le integrazioni e modifiche contenute nella decisione della Commissione europea del 16 maggio 2013 che richiama integralmente la Final Joint Opinion, senza alcuna modifica;
- la Final Joint Opinion prevede l’esenzione di TAP AG dalle tariffe regolate, limitatamente ai prodotti *forward-flow*, per tutta la capacità di trasporto del gasdotto (ovvero, sia per la capacità esente da obbligo di TPA sia per quella soggetta a predetto obbligo), per un periodo di 25 anni, ma esclude da simile esenzione i prodotti *reverse-flow*, per i quali prevede, invece, l’applicazione di una tariffa il cui valore non ecceda il 5% del corrispondente prodotto *forward-flow*, ai sensi del paragrafo 4.4 della Final Joint Opinion;
- inoltre, il paragrafo 4.2, punto 1, della Final Joint Opinion subordina il rilascio dell’esenzione dalle tariffe regolate per i prodotti *forward-flow* al rispetto di alcune condizioni, ivi riportate. Più precisamente, tali condizioni prevedono che:
 - a. la metodologia tariffaria applicata da TAP AG sia soggetta all’approvazione congiunta delle sole Autorità;
 - b. la tariffa sia coerente con i principi già formulati nella richiesta di esenzione, tra cui l’unicità della tariffa, a parità di prodotto di capacità, tra la capacità esente da obbligo di TPA e quella non esente;
 - c. la tariffa sia aderente ai costi efficienti, trasparente e non discriminatoria;
 - d. la metodologia tariffaria definisca una struttura tariffaria di tipo *entry-exit* per i prodotti di capacità di diversa durata;
 - e. la tariffa sia decrescente a seguito di futuri aumenti della capacità di trasporto impegnata;
 - f. la tariffa tenga conto del diverso livello di rischio associato all’investimento iniziale e a quello di espansione successiva.
- in ultimo, il richiamato paragrafo 4.2, punto 1, della Final Joint Opinion, attribuisce alle sole Autorità anche il compito di monitorare regolarmente che la tariffa applicata da TAP AG sia conforme alla metodologia tariffaria approvata e che la società TAP AG deve collaborare con le Autorità a tal fine;
- con lettera del 14 ottobre 2013 la società TAP AG, ai sensi del predetto paragrafo 4.2, punto 1, della Final Joint Opinion, ha presentato la proposta di metodologia tariffaria (TAP Tariff Code) contestualmente all’Autorità, a ERE e a RAE al fine di ottenere la loro approvazione in merito (*Annex B*);
- il TAP Tariff Code è conforme alle prescrizioni della Final Joint Opinion richiamate al precedente gruppo di considerati (lettere a-f);
- peraltro, il documento presenta alcune clausole la cui formulazione può risultare poco chiara o non sufficientemente certa, potendo dare adito a contrasti interpretativi;
- la medesima opinione è condivisa anche da ERE e RAE.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno definire le modalità per l'attuazione congiunta da parte delle Autorità dell'attività di monitoraggio di cui al paragrafo 4.2, punto 1, della FJO;
- sia opportuno che la società TAP AG pubblichi il TAP Tariff Code come risultante dalle modifiche apportate nell'Annex A;
- sia necessario che eventuali modifiche del TAP Tariff Code siano soggette ad approvazione congiunta da parte delle Autorità;
- nonostante, il TAP Tariff Code recepisca le prescrizioni di cui al paragrafo 4.2, punto 1, della Final Joint Opinion, sia, tuttavia, opportuno imporre revisioni finalizzate a:
 - a. incrementare il grado di trasparenza e informazione nei confronti degli shipper;
 - b. chiarire che i costi per la costruzione dei nuovi punti di *entry* ed *exit* sono a carico del richiedente secondo le norme del paese in cui si trova il nuovo punto di allacciamento e non di TAP AG;
 - c. precisare ulteriormente i criteri sottostanti il modello di calcolo delle tariffe, con particolare riferimento a quelli riguardanti il meccanismo che consente di mantenere stabile o decrescente il livello delle tariffe anche in presenza di variabilità della capacità impegnata;
 - d. inserire nel TAP Tariff Code una previsione che imponga di emendare il predetto codice nel caso in cui siano offerti nuovi prodotti di capacità rispetto a quelli inizialmente previsti;
- sia opportuno approvare il TAP Tariff Code di cui alla paragrafo 4.2, punto 1, della Final Joint Opinion prevedendo, contestualmente, che la società TAP AG recepisca in seno alla stessa le modifiche e le integrazioni formulate nell'Annex A, allegato al presente provvedimento;
- l'approvazione del TAP Tariff Code e delle modifiche di cui ai precedenti alinea sono condivise con i regolatori di Grecia e Albania, rispettivamente RAE e ERE, e siano il risultato della continuazione della collaborazione intrapresa fin dall'inizio del procedimento di esenzione

DELIBERA

1. di approvare, per quanto di competenza, la proposta di metodologia tariffaria (TAP Tariff Code) presentata dalla società TAP AG con la lettera del 14 ottobre 2013 (Annex B) a condizione che la medesima società apporti alla stessa le modifiche e le integrazioni di cui all'Annex A, allegato al presente provvedimento;
2. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico, alla Commissione europea, a RAE, ad ERE e alla società TAP AG;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, ad eccezione dell'Annex B.

7 novembre 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni